

REGOLAMENTO

PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 20 giugno 2025

Articolo 1 - Principi generali

1.1 Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per la nomina della Commissione Elettorale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Esso si ispira all'articolo 45 della Carta Costituzionale, nonché ai principi e alle disposizioni della Carta dei Valori di Legacoop e della Dichiarazione di Identità Cooperativa dell'Alleanza Cooperativa Internazionale.

1.2 Il procedimento elettorale per le nomine della Cooperativa si fonda sul diritto di ciascun Socio di essere candidato, sulla libertà ed autonomia della candidatura, sulla pubblicità e trasparenza delle relative procedure e sul ruolo di garanzia della Commissione Elettorale.

Articolo 2 - Nomina della Commissione Elettorale

2.1 Ai sensi del comma 2, lettera f., dell'articolo 27 dello Statuto Sociale, la Commissione Elettorale è nominata con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria nell'anno che precede la scadenza delle cariche sociali. La proposta per la nomina dei membri della Commissione Elettorale è fatta all'Assemblea in osservanza di quanto previsto negli articoli che seguono.

Articolo 3 - Durata della Commissione Elettorale

3.1 La Commissione Elettorale rimane in carica per 3 (tre) anni e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione Elettorale.

Articolo 4 - Composizione della Commissione Elettorale

4.1 La Commissione Elettorale è composta da un numero variabile di membri effettivi più 2 (due) supplenti. Il Consiglio di Amministrazione nominerà i membri supplenti che siano venuti a mancare nel corso del mandato.

4.2 Sono membri di diritto della Commissione Elettorale un membro della Presidenza della Cooperativa individuato dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente della LegaCoop Piemonte e i Segretari delle Sezioni Soci.

4.3 Al Consiglio di Amministrazione uscente è riservata la nomina di 1 (uno) membro della Commissione Elettorale, individuato tra soggetti con comprovata esperienza

tecnico-giuridica in materia di Cooperazione, che non siano membri degli Organi societari, al fine di coordinare e facilitare i lavori della Commissione stessa nella valutazione dei candidati per la composizione del Consiglio di Amministrazione.

4.4 I restanti membri della Commissione Elettorale, compresi i membri supplenti, saranno individuati dalla Commissione Elettorale uscente tra i Soci che abbiano almeno 3 (tre) anni di anzianità di iscrizione alla Cooperativa nel numero pari rispetto al numero dei membri segretari delle Sezioni Soci.

4.5 Per la formazione della prima Commissione Elettorale i membri saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione.

4.6 I candidati Soci devono presentare la propria candidatura al Segretario della Sezione Soci di appartenenza entro il 31 marzo dell'anno di elezione degli organi societari.

4.7 Non possono essere candidati quali componenti della Commissione Elettorale i dipendenti, i collaboratori e i Consiglieri della Cooperativa, né i loro coniugi ed affini entro il secondo grado ed in nessun caso i candidati dovranno rientrare nei casi di ineleggibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile, né in uno dei casi previsti dagli articoli 2390 e 2391 del Codice Civile.

4.8 I membri della Commissione Elettorale che sono espressione delle candidature di cui al precedente articolo 4.4 non sono eleggibili nel Consiglio di Amministrazione, né nel Collegio Sindacale.

Articolo 5 - Convocazione e presidenza della Commissione Elettorale

5.1 La Commissione Elettorale è convocata e presieduta dal Presidente della LegaCoop Piemonte. In caso di impedimento è convocata e presieduta dal membro eletto della Presidenza.

5.2 La Commissione Elettorale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti. Per quanto concerne la regolarità di convocazione e di funzionamento si osservano, in quanto applicabili, le stesse regole valide per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

5.3 Il mandato è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese necessarie per specifiche necessità.

Articolo 6 - Compiti della Commissione Elettorale

6.1 La Commissione Elettorale, verificati i requisiti delle candidature presentate e la relativa coerenza con i criteri definiti dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto Sociale, forma le liste dei candidati per la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, da sottoporre al voto delle Assemblee Separate dei soci.

6.2 La Commissione Elettorale, in caso di dimissioni di uno o più Amministratori,

propone le cooptazioni sostitutive al Consiglio di Amministrazione da sottoporre al voto della prima Assemblea dei Soci.

Articolo 7 - Criteri per la composizione del Consiglio di Amministrazione

7.1 Ciascun Socio che sia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e statutarie in materia e sia iscritto a libro soci da almeno 3 (tre) anni può presentare alla Commissione Elettorale la propria candidatura.

7.2 La Commissione Elettorale dovrà valutare i requisiti e le caratteristiche dei candidati che comporranno la lista, basandosi in maniera preferenziale sui seguenti criteri di competenza e di conoscenza della Cooperativa:

a) competenza: per ogni candidato, dovrà essere valutata la conoscenza teorica - acquisita attraverso studi e formazione - e l'esperienza pratica, conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti e/o in corso. A tale fine, saranno valutati: (i) il titolo di studio conseguito coerente con l'attività della Cooperativa, (ii) l'iscrizione presso Albi o Registri Professionali e relative abilitazioni che attestino le specifiche competenze, e (iii) l'aver assunto cariche o svolto incarichi professionali, anche in altre realtà, che risultino coerenti con l'attività della Cooperativa;

b) conoscenza della realtà specifica della Cooperativa e del suo ambito di operatività: per ogni candidato, dovrà essere valutata la particolare conoscenza dell'organizzazione della Cooperativa e della sua funzionalità. A tal fine, saranno valutati: (i) gli incarichi specifici e i ruoli assunti in rappresentanza della Cooperativa, (ii) le cariche ricoperte negli organismi di rappresentanza di settore nonché in organizzazioni no profit e del volontariato.

7.3 La candidatura deve essere necessariamente accompagnata da:

(i) una scheda identificativa, contenente il curriculum del candidato con la specificazione delle proprie competenze e conoscenze, in cui sono rese evidenti le motivazioni alla base delle quali viene proposta la candidatura;

(ii) un'apposita dichiarazione, con la quale viene certificata l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni normative e statutarie in materia.

7.4 La Commissione Elettorale ha facoltà di scegliere un massimo di 3 (tre) candidati non soci, tra personalità esterne che siano espressione di competenze utili agli scopi della Cooperativa.

7.5 Nell'individuazione dei componenti la lista, la Commissione tiene conto della rappresentatività territoriale e dovrà perseguire un'adeguata diversificazione in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna, favorire l'emersione della pluralità degli approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali e di elaborazione delle strategie, gestione di attività e dei rischi e controllo sull'operato della dirigenza e tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Cooperativa.

7.6 A tal fine deve essere presa in considerazione la presenza nel Consiglio di Amministrazione di esponenti diversificati in termini di età e genere, le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi suindicati e adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'Organo.

7.7 La Commissione Elettorale deve proporre la lista dei candidati tenendo conto della parità di genere che non dovrà essere inferiore al 40% per genere.

7.8 Tutti i candidati che intendono ricoprire il ruolo di Consiglieri di Amministrazione devono avere un'età inferiore ai 67 (sessantasette) anni nell'anno di rinnovo del Consiglio.

7.9 I termini e le modalità per la presentazione delle candidature a Consiglieri saranno resi noti dalla Commissione Elettorale nel mese di gennaio che precede le elezioni tramite il sito web della Cooperativa.

Articolo 8 - Liste alternative

8.1 Tanti Soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) degli iscritti al relativo libro al 31 dicembre dell'esercizio precedente, possono presentare alla Commissione Elettorale una lista alternativa che deve pervenire alla Commissione stessa entro il 31 marzo dell'anno di elezione degli organi societari.

8.2 A pena di decadenza, la lista deve essere composta da un numero di candidati conforme all'articolo 33 dello Statuto Sociale e deve essere accompagnata dall'elenco dei nominativi di tutti i Soci che la presentano, corredato, per ciascuno di essi, della relativa firma e del numero di iscrizione a libro soci. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di Legge e di Statuto e nessuno di essi deve aver presentato la propria candidatura direttamente alla Commissione; la lista deve altresì essere accompagnata dalla scheda identificativa di ciascun candidato, contenente il relativo curriculum e corredata dalla dichiarazione prevista dall'articolo 7.3 del presente Regolamento.

8.3 La Commissione Elettorale esamina la lista per verificare che presenti i requisiti necessari per essere ammessa al voto assembleare.

Articolo 9 - Criteri per la composizione del Collegio Sindacale

9.1 La Commissione Elettorale, in osservanza delle disposizioni di Legge e di Statuto, compone la lista per l'elezione del Collegio Sindacale che, accompagnata dal curriculum di ciascuno dei candidati e dalle dichiarazioni per gli stessi prescritte, sarà sottoposta alle Assemblee separate dei Soci.

9.2 Si possono candidare a Sindaco le persone che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 39 dello Statuto Sociale e che condividano i principi della cooperazione. Costituirà merito avere svolto incarichi di revisore in Cooperative.

9.3 Chi intende candidarsi dovrà inviare il curriculum vitae alla Commissione Elettorale entro il 31 marzo dell'anno di elezione degli organi societari.

Articolo 10 - Modalità di votazione

10.1 La votazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene con le modalità previste dallo Statuto e dalla Legge vigente.

10.2 Risulterà nominata la lista che abbia ottenuto la maggioranza di voti dei Soci partecipanti alle Assemblee separate.

Articolo 11 - Disposizioni finali

11.1 Nell'ipotesi che la lista o le liste dei candidati non ottengano il consenso della maggioranza dei Soci partecipanti alle Assemblee Separate, la Commissione Elettorale, entro 120 (centoventi) giorni, in coerenza con il presente Regolamento, dovrà concludere la procedura con la presentazione di una nuova lista da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione, rimasto in carica per prorogatio, convocherà una nuova Assemblea dei Soci con lo stesso punto all'ordine del giorno